

## DISCIPLINARE DI GARA

**OGGETTO DELLA GARA:** Lavori di “Riqualificazione ambientale e vegetazionale Ville Storiche – Parco Nemorense – OP 1801690001 - CUP J85I18000650004 - CIG 7718291738

**IMPORTO LAVORI A MISURA:** (al netto dell'IVA 10%) € 359.026,75 di cui:

- € 338.877,91 soggetti a ribasso d'asta
- € 20.148,84 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta

**CATEGORIA PREVALENTE:** OS 24 - Classifica I

Il costo della manodopera stimato dall'amministrazione, come si evince dalla progettazione a base di gara, è pari a € 121.063,11

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:** Arch. NICOLETTA SCOTTONI

### AGGIUDICAZIONE

Trattandosi di un progetto esecutivo già ben definito di tutte le caratteristiche e condizioni della prestazione, l'aggiudicazione della gara sarà effettuata con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. a) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

Si procederà, ai sensi dell'art. 97, comma 3 bis, del D. Lgs n. 50/2016, prima dell'apertura delle offerte economiche, alla determinazione della soglia di anomalia mediante sorteggio tra uno dei metodi previsti dall'art. 97 comma 2, solamente ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

I calcoli per determinare la soglia di anomalia saranno svolti fino alla terza cifra decimale da arrotondarsi all'unità superiore se la successiva cifra è pari o superiore a 5.

Qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 10 (dieci) si procederà ai sensi del comma 8 dell'art. 97 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata ai sensi del comma 2 dell'art.97 del Codice, con le modalità previste dalla lett. K del punto 5.2.6 delle Linee guida n. 4 approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione con delibera n. 206 del 1 marzo 2018.

Nel caso in cui venga esercitata l'esclusione automatica, non si applicano ai sensi del comma 8 dell'art. 97 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., i commi 4, 5, e 6 del citato art. 97 del Codice medesimo.

Laddove il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a dieci, non potendo pertanto operare l'esclusione automatica, l'Amministrazione si riserva la facoltà di valutare la congruità delle presunte anomalie, ai sensi dell'art. 97 commi 4, 5 e 6, procedendo, contemporaneamente alla verifica delle migliori offerte, non oltre la quinta.

Non saranno ammesse offerte in aumento rispetto all'importo posto a base di gara.

**Il ribasso percentuale non dovrà riportare più di tre cifre decimali.**

Non saranno ammesse offerte in aumento.

Si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

Nel caso di offerte uguali si procederà all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 77 del R.D. 827 del 23 maggio 1924.

## **DICHIARAZIONI**

Per poter partecipare alla gara i concorrenti devono presentare una dichiarazione del titolare o del/i legale/i rappresentante/i con la quale l'impresa attesta:

- di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.;
- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a stipulare la polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi di cui all'art. 103 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.;
- di aver accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi;
- di essersi recato sul luogo in cui dovranno eseguirsi i lavori, di aver preso visione delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito nella determinazione dei prezzi e dei patti contrattuali e condizionare l'esecuzione delle opere e, inoltre, di aver preso visione dei documenti progettuali predisposti dall'Amministrazione ed elaborati in base alla tariffa adottata da Roma Capitale con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 197 dell'8 maggio 2013, e di averli ritenuti esaurienti e tali da consentire una ponderata formulazione della propria offerta;
- di aver preso conoscenza, e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui della lavorazione, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e di assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
- di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o accettazione in merito;
- di accettare tutti gli obblighi, soggezioni ed oneri indicati nei documenti di gara posti in visione prima dell'offerta, e dei quali dovrà dichiarare di aver preso esatta e completa conoscenza;
- dell'inesistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto;
- che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n.165/2001, ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53 comma 16-ter [ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche amministrazioni nei confronti dell'impresa concorrente destinataria dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi, ma anche ex dipendenti che pur non avendo esercitato concretamente ed effettivamente tali poteri, sono stati tuttavia competenti ad elaborare atti endoprocedimentali obbligatori (pareri, certificazioni, perizie) che hanno inciso in materia determinante sul contenuto del provvedimento finale, ancorché redatto e sottoscritto dal funzionario dipendente] per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego;
- di accettare, il "Protocollo di integrità" di Roma Capitale, approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015, e modificato con il piano triennale per la Prevenzione della corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2018 – 2019 – 2020 approvato con D.G.C. n. 40 del 27 febbraio 2015, integrato con D.G.C. n. 10 del 31 gennaio 2017 di approvazione del PTPCT 2017/2019 e novellato con D.G.C. n. 18 del 31 gennaio 2018 di approvazione del PTPCT 2018/2020), impegnandosi a rispettarne integralmente i contenuti;
- di accettare il "Protocollo d'Intesa" tra la Prefettura –U.T.G. di Roma e Roma Capitale, approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 290 dell'11 settembre 2015, impegnandosi a rispettarne integralmente i contenuti;

- L'indicazione, **a pena di esclusione**, ai sensi dell'articolo 95, comma 10 D.Lgs. n 50/2016 è ss.mm.ii., dei propri costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti all'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

**N.B.:** le attestazioni di cui all'art. 80, comma primo, lett. a),b),d), e) e g) devono essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 80, comma terzo, del Codice (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci). Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci; l'attestazione del requisito di cui all'art. 80, comma primo, deve essere resa personalmente anche da ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 80, comma terzo, del Codice, cessati nella carica nell'anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, e direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci; nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le suddette attestazioni devono essere rese anche dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con indicazione nominativa dei soggetti per i quali l'attestazione è rilasciata.

**Tutte le dichiarazioni devono essere rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 ed indicare a pena di esclusione che il soggetto sottoscrittore è consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'articolo 7 di detto D.P.R. 445/2000, per ipotesi di falsità e di dichiarazioni mendaci.**

Le suddette dichiarazioni – ad eccezione di quella della inesistenza delle cause di esclusione indicate nell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. - possono essere rese anche da un Procuratore del legale rappresentante ed in tal caso deve essere allegata, la relativa procura.

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste o chiarimenti da parte della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii..

Le carenze di qualsiasi elemento formale possono essere sanate, ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'art. 85 del D.Lgs. n.50/2016 ss.mm.ii..

Le dichiarazioni, di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs 50/2016, dovranno essere rese sul Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E. - cfr. Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5/01/2016 - pubblicato sulla G.U.U.E. 6 gennaio 2016 n. L.3/16) di cui all'art. 85 del D.Lgs. n.50/2016 ss.mm.ii. mediante la compilazione di tutte le parti (**parte I:** Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice; **parte II:** informazioni sull'operatore economico; **parte III:** motivi di esclusione; **parte IV:** criteri di selezione, **parte VI** Dichiarazioni

finali}, secondo le Linee guida per la compilazione del Ministero delle Infrastrutture e trasporti, pubblicate in G.U. n. 170 del 22 luglio 2016.

Il Documento di Gara Unico Europeo (**Allegato B**) deve essere compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal legale rappresentante dell'operatore economico o da altro soggetto dotato di poteri di firma e va allegato alla documentazione amministrativa.

Nello specifico il medesimo Modello deve essere compilato:

1. in caso di impresa singola in relazione alle Parti II, III, IV e VI;
2. in caso di ricorso all'avvalimento dall'impresa ausiliaria in relazione alle Parti II (Sez. A - fatta eccezione per il punto "Forma di partecipazione" - e B), III e IV;
3. in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di operatori economici, di cui all'art. 45 c. 2 lett. d), e) D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.:
  - dalla mandataria in relazione alle Parti II, III, IV e VI;
  - dalla mandante in relazione alle Parti II (Sez. A e B), III, IV e VI;

Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici quando sussistono una o più cause di esclusione tra quelle elencate dall'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., le condizioni di cui all'art. 53, c.16-ter del D.Lgs. n.165/2001 o quando gli operatori siano incorsi in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., l'esclusione prevista dal comma 1 dell'articolo in questione va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti:
  - del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
  - di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
  - dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
  - dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di invio della presente Lettera di Invito, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii, ai sensi di quanto previsto dal comma 11 dello stesso articolo, non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 12-sexies del D.L. n. 306/1992 convertito, con modificazioni, dalla L. n.356/1992, o degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. n.159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, c.16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del citato D.Lgs. n. 165/2001 non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della Pubblica Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal citato comma 16-ter sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni.

Pertanto, a pena di esclusione, è fatto divieto di partecipare alla presente procedura a tutti gli operatori economici che si trovano nella condizione indicata dal citato art. 53, c.16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

- Ai sensi di quanto previsto dall'art.80, comma 12 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante procederà alla segnalazione ivi prevista.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, lett. a) del "Protocollo d'Intesa per la legalità e la sicurezza del lavoro nel settore delle costruzioni", sottoscritto in data 24/02/2014, sono escluse dalla partecipazione alla gara le imprese per le quali il Prefetto attesti, a seguito di richiesta inviata dalla stazione appaltante – avvalendosi delle informazioni fornite dalla Direzione Provinciale del Lavoro e dall'Azienda Sanitaria Locale - pregressi impieghi di manodopera con modalità illecite o irregolari, quali:
  - gravi violazioni in materia di sicurezza come identificate dal Ministero del Lavoro in sede di applicazione dell'art.14 del D.Lgs. n.81/2008;
  - impiego di lavoratori non risultanti dalle Comunicazioni Obbligatorie;
  - utilizzo e sfruttamento manodopera straniera clandestina;
  - impiego di manodopera derivante da somministrazione illecita, appalto illecito e distacco illecito, con particolare riguardo al fenomeno del distacco da imprese non nazionali.A tal fine dette violazioni devono risultare da accertamenti verbalizzati e contestati dai competenti organi pubblici di vigilanza in assenza di regolarizzazione mediante le previste procedure di estinzione degli illeciti (artt.20 e 21 del D.Lgs. n.758/1994; art.16 della L. n.689/1981; art.162 bis del cod. pen).

### **RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI**

**Ai sensi dell'art. 48, c.11, del D.Lgs. 50/2016, l'operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta anche quale capogruppo/mandatario di operatori riuniti o che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi del c.8 del citato art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.**

In tal caso:

- dovrà essere presentata specifica "Domanda di partecipazione in raggruppamento";
- ciascuno degli operatori economici facenti parte del raggruppamento o consorzio ordinario dovrà distintamente attestare quanto previsto alla sezione **DICHIARAZIONI** della presente;
- l'offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
- E' fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di indicare in sede di gara, a pena di esclusione, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall'art. 92 del Regolamento. Resta fermo che la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
- Ai sensi dell'art. 48, c.7 del D.Lgs. n. 50/2016, è fatto divieto ai concorrenti, **a pena di esclusione**, di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
- Salvo quanto disposto dai commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei sopraindicati Raggruppamenti Temporanei e dei Consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

## **AVVALIMENTO**

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, gli operatori economici, singoli o in raggruppamento di cui all'art. 45 del medesimo D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii, possono ricorrere all'istituto dell'avvalimento per soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale per partecipare alla presente gara, con esclusione dei requisiti di cui all'art. 80 del citato decreto.

Il ricorso all'avvalimento consente all'operatore economico di avvalersi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei legami con questi ultimi.

In caso di ricorso all'avvalimento l'operatore economico concorrente dovrà presentare:

1. **dichiarazione del legale rappresentante o altra persona dotata dei poteri di firma attestante:**

- la volontà di ricorrere all'avvalimento;
- l'indicazione di tutti i dati identificativi del soggetto ausiliario e dei requisiti di cui ci si intende avvalere.

L'operatore economico, oltre a rendere le dichiarazioni sopra indicate, dovrà produrre la seguente documentazione:

1. **originale o copia conforme del contratto** in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 88, c.1 del D.P.R. n.207/2010, il contratto di avvalimento non dovrà limitarsi ad indicazioni generiche circa la messa a disposizione a favore del concorrente delle risorse da parte della impresa ausiliaria, ma dovrà riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- a) oggetto, risorse e mezzi prestati in modo determinato e specifico;
- b) durata;
- c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento (ad es: precisando i dati quantitativi e qualitativi del personale e delle attrezzature che verranno messe a disposizione, le modalità attraverso le quali tale disponibilità verrà attuata, ecc.).

**Il suddetto contratto di avvalimento deve essere sottoscritto sia dall'impresa ausiliaria che dall'impresa ausiliata.**

2. **Copia dell'attestazione SOA dell'impresa ausiliaria**, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categoria e classifica coerenti con i requisiti di cui il concorrente intende avvalersi.

3. **Dichiarazione resa e sottoscritta dall'impresa ausiliaria**, con cui la stessa:

a) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto i requisiti necessari per la partecipazione alla gara e le conseguenti risorse di cui è carente il concorrente;

b) attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii..;

c) attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs n.50/2016, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011, e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica e di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto;

### **Documenti da allegare:**

- Attestazione (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso) rilasciata da Società Organismi di Attestazione (SOA), regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso delle qualificazioni per le categorie e classifiche adeguate alle categorie e all'importo dei lavori da assumere.

- Dichiarazione, utilizzando il modello (**Allegato A**), con le indicazioni del domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di PEC, o il numero di fax, per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;
- Il Documento di Gara Unico Europeo (**Allegato B**) compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal legale rappresentante dell'operatore economico o da altro soggetto dotato di poteri di firma;
- Copia del "Protocollo di integrità" di Roma Capitale, approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015, e modificato con il piano triennale per la Prevenzione della corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2018 – 2019 – 2020 approvato con D.G.C. n. 40 del 27 febbraio 2015, integrato con D.G.C. n. 10 del 31 gennaio 2017 di approvazione del PTPCT 2017/2019 e novellato con D.G.C. n. 18 del 31 gennaio 2018 di approvazione del PTPCT 2018/2020) "debitamente sottoscritta, su ogni pagina, dal del/i titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i o di altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma, (**Allegato C**);
- Autocertificazione attestante il possesso del requisito di regolarità contributiva che dovrà essere effettuata **esclusivamente utilizzando il fac-simile (Allegato D) alla presente lettera di invito;**
- (**Allegato E**) con l'indicazione, ai sensi dell'articolo 95, comma 10 D.Lgs. n. 50/2016 è ss.mm.ii., dei propri costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti all'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'attestazione SOA può essere presentata in originale o in copia fotostatica riportante la dicitura "conforme all'originale", sottoscritta dal legale rappresentante e corredata dal documento di identità del medesimo in corso di validità.

**E' condizione di partecipazione** l'avvenuto versamento del contributo a favore dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (a seguito delle modifiche introdotte dall'art.19 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90: "Autorità nazionale anticorruzione"), per un importo pari a **€ 35,00 (trentacinque/00)**. A riprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante dovrà allegare la relativa ricevuta. Per eseguire il pagamento, si rinvia alle nuove indicazioni fornite dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nella deliberazione del 15 febbraio 2010 e nel relativo Avviso del 31 marzo 2010.

Il versamento del contributo deve essere effettuato secondo una delle seguenti modalità:

- 1) **versamento online** mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al "Servizio riscossione" e seguire le istruzioni a video oppure l'emanando manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante dovrà allegare la relativa ricevuta;
- 2) **in contanti**, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini (il punto vendita più vicino è individuato attivando la voce "contributo AVCP" tra le voci di servizio previste dalla funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te") all'indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it>. A riprova dell'avvenuto pagamento dovrà essere allegato ai documenti di gara lo scontrino in originale rilasciato dal punto vendita.

## **MODALITA' DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale avviene, ai sensi dell'art. 216, c.13 del D.Lgs. n. 50/2016, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, ed entrato in vigore il 1° luglio 2014 ai sensi dell'art. 9 comma 15-ter del D.L. n. 150/2013 convertito con L. n. 15/2014.

Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi - Avcpass – accesso riservato all'operatore economico), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il **“PassOE”** di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

## **CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE**

Le Imprese concorrenti dovranno produrre - **a pena di esclusione** – una garanzia provvisoria a corredo dell'offerta pari al 2% dell'importo lavori (**€ 359.026,75**), pari ad **€ 7.180,53** da costituirsi secondo una delle modalità di seguito riportate:

- a) mediante bonifico SEPA, versamento in contanti (solo qualora l'importo sia inferiore a € 3.000,00), o con assegni circolari non trasferibili presso tutte le filiali UniCredit sul conto corrente bancario operativo presso la Tesoreria Capitolina, intestato a Roma Capitale – Ragioneria Generale - Depositi Cauzionali – IT 53 P 02008 05117 000104068723, indicando il predetto codice iban e il codice ente n. 7;
- b) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso la Tesoreria Provinciale o presso Aziende autorizzate;
- c) mediante garanzia fidejussoria di pari importo rilasciata da imprese bancarie che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano l'attività;
- d) mediante garanzia fidejussoria di pari importo rilasciata da imprese assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano l'attività;
- e) mediante garanzia fidejussoria di pari importo rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa

se prestata nella forma di cui alla superiore lettera a) e b)

- dovrà essere prodotta in originale la quietanza relativa al bonifico/versamento in contanti/versamento con assegni circolari non trasferibili/deposito da inserire nel plico generale.

La suddetta garanzia provvisoria, a pena di esclusione, dovrà altresì essere corredata da una dichiarazione del concorrente attestante:

- che la stessa, ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ha validità per almeno 180 giorni dal termine di ricevimento delle offerte;
- che il concorrente si impegna a rinnovare la garanzia medesima ai sensi della suddetta normativa, per l'ulteriore termine di validità di 180 giorni. In caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese la summenzionata dichiarazione dovrà essere sottoscritta – a pena di esclusione – da tutte le imprese facenti parte del costituendo raggruppamento temporaneo medesimo e dovrà, altresì, essere accompagnata da copia fotostatica dei documenti di identità dei dichiaranti in corso di validità.

La/e suddetta/e dichiarazione/i deve/devono essere rilasciata/e in originale, sottoscritta/e dal/i titolare/i o dal/i legale/i rappresentante/i o da altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma, ed accompagnata/e da copia fotostatica del documento di identità del/i dichiarante/i, in corso di validità.

In caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese la garanzia provvisoria, dovrà, altresì, essere espressamente intestata, a pena di esclusione, a tutte le imprese



facenti parte del costituendo raggruppamento medesimo.

La suddetta garanzia provvisoria, a pena di esclusione, ai sensi dell'art. 93, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., dovrà altresì essere corredata dalla dichiarazione del fidejussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, attestante:

- l'impegno a rilasciare la garanzia fidejussoria definitiva per l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse affidatario;

La suddetta dichiarazione deve essere rilasciata in originale, sottoscritta dal fidejussore ed accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del dichiarante, in corso di validità.

se prestata nelle forme di cui alle superiori lettere c), d) ed e):

- dovrà essere prodotta in originale;
- dovranno essere inserite le seguenti condizioni particolari con le quali l'istituto bancario o assicurativo si obbliga incondizionatamente ed espressamente, ai sensi dell'art. 93, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.:
- alla rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944, comma 2 del codice civile;
- alla rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
- all'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La suddetta garanzia provvisoria, a pena di esclusione, dovrà altresì:

- ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 avere validità per almeno 180 giorni dal termine di ricevimento delle offerte;
- dovrà contenere l'impegno del garante a rinnovare la garanzia medesima ai sensi della suddetta normativa, per l'ulteriore termine di 180 giorni.

La suddetta garanzia provvisoria, a pena di esclusione, ai sensi dell'art. 93, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, dovrà altresì essere corredata dalla dichiarazione del fidejussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, attestante:

- l'impegno a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse affidatario.

La suddetta dichiarazione deve essere rilasciata in originale, sottoscritta dal fidejussore ed accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del dichiarante, in corso di validità.

Dovrà, altresì, prevedere la sottoscrizione del garante autenticata da Notaio, il quale dovrà parimenti attestare i poteri di firma del garante medesimo.

In caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese la garanzia fidejussoria di cui alle superiori lettere c), d) ed e), dovrà, altresì, essere espressamente intestata, a pena di esclusione, a tutte le imprese facenti parte del costituendo raggruppamento medesimo.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 93, comma 7 primo periodo del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., nel caso in cui l'importo della garanzia sia ridotto del 50%, il concorrente dovrà presentare – a pena di esclusione - la certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie ISO 9001:2015 in originale ovvero in copia fotostatica, riportante l'attestazione "conforme all'originale" sottoscritta dal/i titolare/i o dal/i legale/i rappresentante/i o da altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma e corredata da copia fotostatica del documento di identità del medesimo in corso di validità.

Ai sensi dell'art. 93, comma 7, secondo periodo del Codice, si applica, altresì, la riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui al capoverso precedente, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

In caso di costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese o di consorzi ordinari di concorrenti ai sensi dell'art. 48, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ovvero di Raggruppamento Temporaneo di Imprese già formalmente costituito, la suddetta certificazione dovrà essere presentata – a pena di esclusione - da ciascun soggetto del raggruppamento/consorzio ordinario.

Qualora il concorrente si avvalga delle ulteriori riduzioni di cui al citato articolo 93, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 dovrà presentare, a pena di esclusione:

- ai fini dell'ottenimento del beneficio dell'ulteriore riduzione del 30% - qualora in possesso della registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit - "Certificato di Registrazione" rilasciato dal Comitato Ecolabel – Ecoaudit comprovante la registrazione EMAS;

ovvero in alternativa:

- ai fini dell'ottenimento del beneficio dell'ulteriore riduzione del 20%, certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 in originale ovvero in copia fotostatica, riportante l'attestazione "conforme all'originale" sottoscritta dal/i titolare/i o dal/i legale/i rappresentante/i o da altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma e corredata da copia fotostatica del documento di identità del medesimo in corso di validità;
- Qualora il concorrente sviluppi un "inventario di gas ad effetto serra" o "un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto" e si avvalga della riduzione del 15% di cui al citato articolo 93, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 dovrà presentare, a pena di esclusione, rispettivamente:
- certificazione ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o certificazione ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067; tali certificazioni dovranno essere presentate in originale ovvero in copia fotostatica, riportante l'attestazione "conforme all'originale" sottoscritta dal/i titolare/i o dal/i legale/i rappresentante/i o da altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma e corredata da copia fotostatica del documento di identità del medesimo in corso di validità.
- l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai punti precedenti, per gli operatori economici in possesso di una delle seguenti situazioni/certificazioni:
  - a) possesso del rating di legalità;
  - b) attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001;
  - c) certificazione social accountability 8000;
  - d) certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori;
  - e) certificazione OHSAS 18001;
  - f) certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

Il concorrente si può avvalere delle ulteriori riduzioni di cui al citato articolo 93, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 presentando – a pena di esclusione - le relative certificazioni/attestazioni in originale ovvero in copia fotostatica, riportante l'attestazione "conforme all'originale" sottoscritta dal/i titolare/i o dal/i legale/i rappresentante/i o da altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma e corredata da copia fotostatica del documento di identità del medesimo in corso di validità.

In caso di costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese o consorzio ordinario ai sensi dell'art. 48, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 ovvero di Raggruppamento Temporaneo di Imprese già formalmente costituito dovranno essere presentate – a pena di esclusione - da ciascun soggetto del raggruppamento/consorzio ordinario.

\* \* \*

A riguardo, si precisa che:

- la garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 93, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario

riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo;

- il concorrente che risulterà aggiudicatario, a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi assunti e prima della stipula del contratto, dovrà costituire un deposito cauzionale definitivo, secondo le condizioni di cui all'articolo 103, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

La garanzia definitiva verrà progressivamente svincolata in analogia al disposto di cui all'articolo 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

La mancata costituzione della garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio. La stazione appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

## **SUBAPPALTO**

Il subappalto è consentito nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 105 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

## **INFORMAZIONI**

**L'aggiudicazione è impegnativa per l'Impresa aggiudicataria, ma non per l'Amministrazione fino a quando non saranno perfezionati gli atti in conformità alle vigenti disposizioni.**

E' prevista per l'Amministrazione, in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori, secondo le modalità previste dall'art. 110 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni si fa riferimento alle norme contenute e richiamate nel Dlgs. 50/2016 e ss.mm.ii., al Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. n. 207/2010 per la parte non abrogata e per quanto compatibile con il D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., al Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, al Capitolato Generale del Comune di Roma - approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6126 del 17.11.1983, per quanto non in contrasto con il Capitolato Generale di Appalto dei Lavori Pubblici approvato con D.M. n.145/2000, nonché nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Roma, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.